



**Statuto della
Associazione
Sportiva
01/018 - CARF
Arcieri delle Alpi.**

26/6/1995

I - COSTITUZIONE SCOPI

Art. 1 - Costituzione della Associazione.

Art. 2 - Scopi dell'Associazione.

Art. 3 - Attività dell'Associazione.

Art. 4 - Divisa e Distintivo.

II - SOCI

Art. 5 - Categorie.

Art. 6 - Ammissione a Socio Ordinario.

Art. 7 - Ammissione a Socio Onorario.

Art. 8 - Doveri dei soci.

Art. 9 - I soci fondatori

Art. 10 - Recesso/Radiazione dei Soci.

Art. 11 - Provvedimenti disciplinari.

III - ORGANI SOCIETARI

Art. 12 - Organi Societari.

Art. 13 - Assemblea Generale.

Art. 14 - Convocazione Assemblea Generale Ordinaria.

Art. 15 - Competenze Assemblea Generale Ordinaria.

Art. 16 - Convocazione Assemblea Generale Straordinaria.

Art. 17 - Competenze Assemblea Generale Straordinaria.

Art. 18 - Ordine del giorno.

Art. 19 - Regolamentazione deleghe.

Art. 20 - Consiglio Direttivo.

Art. 21 - Poteri del Consiglio Direttivo.

Art. 22 - Presidente.

Art. 23 - Segretario Societario.

Art. 24 - I registri sociali

Art. 25 - Tesoriere.

Art. 26 - Commissione di Giustizia.

Art. 27 - Revisore dei Conti.

Art. 28 - Competenze del Revisore dei Conti.

Art. 29 - Comitato Elettorale.

IV - PATRIMONIO SOCIALE

Art. 30 - Patrimonio dell'Associazione.

Art. 31 - Esercizio Finanziario.

V - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 32 - Validità dello Statuto.

Art. 33 - Ulteriori Regolamentazioni.

I - COSTITUZIONE SCOPI

Art. 1 - Costituzione della Associazione.

E' costituita una Associazione sportiva, sotto la denominazione CARF/Arcieri delle Alpi, con sede in Torino, Corso Siracusa n. 176.

Art. 2 - Scopi dell'Associazione.

L'Associazione, apolitica, senza fini speculativi, ha per scopo in egual misura

- la divulgazione, la promozione e la pratica dell'attività sportiva di Tiro con l'Arco, nonché l'informazione e lo sviluppo di tale pratica, anche mediante la realizzazione dei relativi impianti ;
- la formazione, la preparazione e la gestione di squadre, di Tiro con l'Arco nonché la promozione e l'organizzazione di gare, tornei ed ogni altra attività arcieristica in genere nel quadro, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive della Federazione Italiana Tiro con l'Arco (FITARCO) e dei suoi organi.

Art. 3 - Attività dell'Associazione.

L'Associazione potrà perciò organizzare corsi, manifestazioni, incontri e tutto ciò che si possa ritenere utile e/o necessario al conseguimento degli scopi societari.

L'Associazione potrà inoltre promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli, disegni ed emblemi.

Art. 4 - Divisa e Distintivo.

I colori sociali sono il bianco e l'azzurro . La divisa sociale deve riportare lo scudetto della società .

II - SOCI

Art. 5 - Categorie.

L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie di soci:

- Ordinari: sono tutti i soci praticanti l'attività di Tiro con l'Arco;
- Fondatori: appartengono a tale categoria i soci intervenuti all'atto costitutivo dell'Associazione;
- Sostenitori: si intendono gli iscritti che, pur non praticando l'attività arcieristica, contribuiscono al conseguimento degli scopi societari;
- Onorari: cioè Enti o persone resisi particolarmente benemeriti nei confronti dell'Associazione.

Art. 6 - Ammissione a Socio Ordinario.

L'ammissione a Socio è libera a tutti ed avviene:

- previa approvazione del Consiglio Direttivo dopo: avere valutate positivamente l'attività societaria svolta dal nuovo Socio per un periodo non inferiore ai sei mesi;
- la decorrenza dell'anzianità necessaria per alcune cariche elettive comincia comunque all'atto del primo tesseramento alla federazione per questa società;
- con decorrenza immediata qualora si tratti di atleti provenienti da altra Associazione, previa approvazione del Consiglio Direttivo che si riserva di confermare il tesseramento allo scadere del primo anno di affiliazione;

Art. 7 - Ammissione a Socio Onorario.

L'ammissione a socio Onorario avviene mediante nomina dell'Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 8 - Doveri dei soci.

Con il proprio tesseramento all'Associazione i soci devono:

- accettare di sottoscrivere il tesseramento alla FITARCO;
- corrispondere il canone nella misura fissata anno per anno dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo;

- rispettare gli Organi ed i Dirigenti Societari;
- accettare ogni decisione, delibera o disposizione assunta nelle specifiche funzioni di competenza degli Organi Dirigenti;
- si impegnano a non adire altre autorità che non siano quelle societarie o, unicamente in caso di appello per controversie non risolte a livello societarie, quelle federali;
- concorrere al raggiungimento degli scopi dell'Associazione nei limiti delle proprie possibilità.

Art. 9 - I soci fondatori

I soci fondatori hanno gli stessi diritti e doveri dei soci ordinari e inoltre esprimono parere vincolante nel caso di scioglimento della società.

Art. 10 - Recesso/Radiazione dei Soci.

La condizione di Socio si perde:

- per recesso, da notificare per iscritto al Consiglio Direttivo;
- per radiazione, da delibera del Consiglio Direttivo in qualsiasi caso di accertata morosità, per un periodo superiore a due mesi.

Art. 11 - Provvedimenti disciplinari.

Il Socio può essere sospeso da ogni attività societaria e dalla frequenza della sede con decorrenza immediata, su delibera del Consiglio Direttivo, qualora:

- in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente l'Associazione oppure crei dissidi o disordini fra i soci;
- non osservi le disposizioni contenute nel presente Statuto e nel regolamento interno;
- non osservi le deliberazioni legalmente prese dagli Organi Sociali competenti.

La sospensione cautelativa, comunicata in forma scritta all'interessato, può essere tramutata in espulsione dopo che la Commissione di Giustizia avrà valutato le motivazioni della sospensione e sentito le ragioni dell'interessato.

III - ORGANI SOCIETARI

Art. 12 - Organi Societari.

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea Generale
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Segretario Societario
- il Tesoriere
- la Commissione di Giustizia
- il Revisore dei Conti.

Art. 13 - Assemblea Generale.

L'Assemblea Generale è costituita da tutti i Soci.

Sono elettori attivi tutti i soci Fondatori ed Ordinari maggiorenni.

L'elettorato passivo spetta ai soci Fondatori ed Ordinari maggiorenni con anzianità stabilita dagli articoli in merito.

Le deliberazioni legalmente adottate dall'Assemblea Generale, regolarmente convocata e costituita, obbligano tutti i Soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.

Art. 14 - Convocazione Assemblea Generale Ordinaria.

L'Assemblea Generale è convocata dal Consiglio Direttivo in sessione ordinaria, almeno una volta all'anno, entro il primo trimestre, con preavviso di almeno quindici giorni, mediante affissione o lettera, con relativo ordine del giorno. L'Assemblea Generale ordinaria può essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando è fatta richiesta motivata da almeno due decimi dei Soci aventi diritto di voto. L'Assemblea Generale ordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione con l'intervento della metà più uno dei soci aventi diritto di voto;
- in seconda convocazione, un'ora dopo, con qualsiasi numero di intervenuti in caso di Assemblea Generale non elettiva;

Art. 15 - Competenze Assemblea Generale Ordinaria.

L'Assemblea Generale, convocata in sessione ordinaria, nomina un proprio Presidente.

Funge da Segretario dell'Assemblea, con il compito di redigere un verbale, il Segretario dell'Associazione.

L'Assemblea Generale è competente a deliberare in ordine a:

- relazione tecnico-morale e rendiconto;
- piano preventivo di attività economico-finanziario;
- elezione dei membri del Consiglio Direttivo, ove sia scaduto il mandato;
- elezione dei membri della Commissione di Giustizia;
- elezione del Revisore dei Conti;
- indirizzi generali dell'Associazione;
- piano preventivo delle attività;
- elezione del Comitato Elettorale;
- ogni argomento posto all'ordine del giorno.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide qualora siano approvate dalla maggioranza dei soci presenti aventi diritto di voto.

La mancata approvazione della relazione tecnico-morale e del rendiconto costituisce motivo di decadenza del Presidente e del Consiglio-Direttivo i quali restano in carica per l'ordinaria amministrazione fino all'elezione delle nuove cariche. La relativa Assemblea Straordinaria dovrà essere convocata entro 60 giorni dall'evento e dovrà avere luogo entro i successivi 30 giorni.

Art. 16 - Convocazione Assemblea Generale Straordinaria.

L'Assemblea Generale è convocata in sessione straordinaria, su iniziativa del Presidente o dalla metà più uno del Consiglio Direttivo. Tale convocazione può essere richiesta anche dai due terzi dei Soci aventi diritto di voto.

La convocazione dell'Assemblea Generale in seduta straordinaria avviene con preavviso di almeno 15 giorni, mediante affissione di avviso o mediante lettera, con relativo ordine del giorno.

L'Assemblea Generale straordinaria è validamente costituita con l'intervento dei due terzi dei Soci aventi diritto di voto.

- in seconda convocazione, un'ora dopo, con l'intervento di metà più uno dei soci aventi diritto di voto;

- in seconda convocazione, un'ora dopo, con l'intervento di un *quinto* dei soci aventi diritto di voto in caso di Assemblea Generale elettiva.

Per l'Assemblea straordinaria che ha per oggetto lo scioglimento dell'Associazione occorre la presenza di almeno i quattro quinti dei soci aventi diritto di voto ed il voto unanime degli intervenuti. Negli altri casi le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono valide qualora siano approvate dai tre quinti dei Soci presenti aventi diritto di voto.

Art. 17 - Competenze Assemblea Generale Straordinaria.

L'Assemblea Generale, convocata in sessione straordinaria, è competente a deliberare in ordine a:

- modifica dello Statuto;
- scioglimento o fusione dell'Associazione e devoluzione del patrimonio societario;
- elezioni in caso di decadenza anticipata del Consiglio;
- ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

Art. 18 - Ordine del giorno.

L'ordine del giorno dell'Assemblea Generale è compilato dal Consiglio Direttivo. I soci che intendano inserire un argomento all'ordine del giorno devono presentare domanda al Consiglio Direttivo per iscritto comunicandone esattamente il testo desiderato e le motivazioni almeno 30 giorni prima della data dell'Assemblea Generale.

La richiesta di inserimento di argomenti all'ordine del giorno deve essere sottoscritta da almeno 10 soci.

Art. 19 - Regolamentazione deleghe.

I Soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'Assemblea hanno la facoltà di farvisi rappresentare soltanto da altri Soci mediante delega scritta: ciascun Socio può rappresentare al massimo due Soci; non possono essere delegati i componenti del Consiglio Direttivo

Sia nel caso di Assemblea Ordinaria avente come oggetto la nomina dei membri del Consiglio Direttivo, della Commissione di Giustizia e del Revisori dei Conti, sia nel caso di Assemblea Straordinaria non saranno ammesse deleghe.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della costituzione e delle deleghe.

Art. 20 - Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è composto da 7 membri, tre dei quali eletti fra i soci aventi diritto di voto con anzianità di iscrizione non inferiore ai dieci anni, due eletti fra i soci aventi diritto di voto con anzianità di iscrizione non inferiore al quattro anni e due tra i soci con anzianità di iscrizione non inferiore al due anni .

Il Consiglio Direttivo resta in carica per la durata del quadriennio olimpico.

I Consiglieri eleggono, al loro interno, il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo, nel caso in cui non riesca ad eleggere il Presidente dopo 5 votazioni, decade. In ogni altro caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente alla presenza della maggioranza dei suoi componenti una volta ai mese. Sarà considerato dimissionario il membro del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, rimarrà assente per tre sedute consecutive. Per decisioni di particolare rilevanza il Presidente può richiedere che sia prima ascoltato il parere dei soci fondatori.

Il Consiglio Direttivo decade per impedimento definitivo del Presidente, per dimissioni del Presidente, per dimissioni di metà più uno dei Consiglieri originali nonché per mancata approvazione in assemblea della relazione tecnico-morale e finanziaria.

In caso di decadenza, dimissioni, impossibilità sopravvenuta, i consiglieri vengono reintegrati dai primi non eletti.

Art. 21 - Poteri del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (organizzazione, direzione e regolamentazione dell'attività societaria, amministrazione del patrimonio societario nei limiti dettati dal

bilancio preventivo), ad eccezione dei compiti che, per disposizione di legge e del presente Statuto, sono riservati all'Assemblea. Può comunque deliberare in luogo dell'Assemblea quando questa non possa essere validamente costituita, impegnandosi a fare ratificare ogni decisione da una Assemblea Straordinaria appositamente convocata entro i tre mesi successivi.

Il Consiglio direttivo può delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri o ad un eventuale comitato tecnico estraneo allo stesso Consiglio, stabilendone la composizione, le mansioni e gli eventuali compensi.

Art. 22 - Presidente.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione; attua i deliberati del Consiglio Direttivo, sottopone a questo i provvedimenti più importanti, firma tutti gli atti dell'Associazione, firma i mandati di pagamento, convoca l'Assemblea Generale e il Consiglio Direttivo, presenta annualmente all'Assemblea Generale la relazione morale e finanziaria del rendiconto e del piano preventivo di attività societaria ed economico-finanziario.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice-Presidente o, in assenza di questo, a un Consigliere designato dal Consiglio.

Art. 23 - Segretario Societario.

Il Segretario ha il compito di.

- redigere i verbali delle sedute;
- collaborare con il Presidente all'attuazione dei deliberati del Consiglio Direttivo;
- custodire e aggiornare tutti i registri ed i materiali della segreteria;
- registrare le iscrizioni all'Associazione;
- raccogliere le iscrizioni alle gare;
- occuparsi della Segreteria Organizzativa delle Gare;
- richiedere i riconoscimenti FITA e FITARCO;
- istituire le pratiche per la richiesta di contributi;
- gestire la corrispondenza;
- gestire la biblioteca.

Art. 24 - I registri sociali

Sono registri sociali

- Registro dei verbali delle Assemblee Ordinarie e Straordinarie e delle riunioni dei Consiglio Direttivo;
- Registro della contabilità;
- Registro dei beni patrimoniali, da aggiornarsi una volta all'anno;
- Registro dei soci, suddiviso per categoria, così come risulta dal versamento della quota associativa e in conseguenza di nuove ammissioni, dimissioni, sospensioni ed espulsioni.

Art. 25 - Tesoriere.

Il Tesoriere gestisce il portafoglio dell'Associazione, stende ed aggiorna il rendiconto e il piano preventivo economico-finanziario, gestisce assegni e bonifici, cura il pagamento delle fatture e la piccola cassa.

Art. 26 - Commissione di Giustizia.

La commissione di Giustizia è l'organo competente a giudicare in materia di violazione di norme statutarie e regolamentari e dei principi dell'ordinamento giuridico sportivo, nonché in tema di lealtà e di illecito sportivo. Essa è composta da 3 membri e gode di piena autonomia.

La Commissione di Giustizia, eletta con le stesse modalità del Consiglio Direttivo e del Revisore dei Conti, ha la durata del quadriennio olimpico; non decade se decade il Consiglio. Entro 10 giorni dalla nomina il Presidente dell'Associazione convoca la commissione che, nel suo seno, elegge il proprio Presidente.

Le riunioni sono valide se sono presenti tutti i tre membri. Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente della Commissione.

La carica di componente la Commissione di Giustizia è incompatibile con ogni altra carica nell'ambito societario.

Art. 27 - Revisore dei Conti.

Il Revisore dei Conti è l'organo Societario preposto al controllo della contabilità e dei rendiconti per accertarne la regolarità e verificare la rispondenza delle spese ai preventivi approvati. Esso è composto da un membro più un supplente

Il Revisore dei Conti, eletto con le stesse modalità del Consiglio Direttivo e della Commissione di Giustizia, ha la durata del quadriennio olimpico; non decade se decade il Consiglio.

Il Revisore assiste alle riunioni del Consiglio Direttivo, previo invito formale del Consiglio Direttivo stesso, ogni qualvolta si renda necessario.

La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con ogni altra carica nell'ambito societario.

Art. 28 - Competenze del Revisore dei Conti.

Il Revisore dei Conti esercita il controllo sull'intera gestione economico-finanziaria dell'Associazione.

Il Revisore esprime il proprio parere sulla situazione di rendiconto e su tutto l'andamento finanziario dell'Associazione, in apposita relazione da presentare all'Assemblea Generale in allegato alla relazione tecnico-morale e rendiconto consuntivo di cui all'articolo 14.

Art. 29 - Comitato Elettorale.

Il Comitato Elettorale è composto da tre soci eletti dall'Assemblea Ordinaria tra gli aventi diritto di voto; ha il compito di:

- sottoporre all'Assemblea Generale la lista dei soci che presentano la propria candidatura per l'elezione al Consiglio Direttivo;
- controllare il regolare svolgimento delle elezioni;
- proclamare gli eletti.

IV - PATRIMONIO SOCIALE

Art. 30 - Patrimonio dell'Associazione.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- canoni degli iscritti;
- contributi, elargizioni, donazioni varie;
- proventi derivanti da attività societarie;
- beni acquistati e comunque acquisiti dall'Associazione.

Art. 31 - Esercizio Finanziario.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha la durata dell'anno solare e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Nel rendiconto dovranno essere iscritte tutte le entrate a qualsiasi titolo acquisite e relative uscite.

V - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 32 - Validità dello Statuto.

Il presente Statuto, previa approvazione da parte dell'Assemblea Generale convocata dal Consiglio Direttivo, vige dalla data della sua ratifica da parte della Federazione Italiana di Tiro con l'Arco (FITARCO), sostituendo e annullando quello precedente.

Art. 33 - Ulteriori Regolamentazioni.

Per tutto quanto non è espressamente regolato nel presente Statuto vale quanto previsto dai regolamenti e dalle norme stabilite dagli organi societari, dalla Federazione Italiana di Tiro con l'Arco (FITARCO) e dal CODICE CIVILE.